

Falcidiabilità del credito IVA nelle procedure di sovraindebitamento, il decreto del Tribunale di Pistoia del 26 aprile 2017.

Di Marco Minguzzi

Il tema della falcidia del credito per imposta Iva vantato dall'Erario nell'ambito delle procedure concorsuali è stato negli ultimi anni protagonista di un acceso dibattito caratterizzato anche dal susseguirsi veri e propri *revirement* giurisprudenziali.

Antefatto e Sentenza della Suprema Corte di Giustizia Europea

L'ambito più dibattuto è stato quello della sua praticabilità in seno alla procedura di concordato preventivo per la quale, le Suprema Corte con due pronunce del 2011 (Cass. 4 novembre 2011 nn. 22931 e 22932) poi confermate successivamente (Cass. 16 maggio 2012 n. 7667, Cass. 30 aprile 2014 n. 9541, Cass. 22 settembre 2016 n. 18561) aveva definitivamente sancito il divieto di falcidiazione dell'IVA applicabile ad ogni forma di concordato preventivo, anche senza l'applicazione dell'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter. L.F.

Tali pronunce andavano a sconfiggere un orientamento della giurisprudenza nazionale di merito secondo la quale il divieto era inapplicabile al di fuori del concordato preventivo che non prevedesse la transazione fiscale.

Il Tribunale di Udine con Ordinanza del 30 ottobre 2014 aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea la quale con sentenza del 7 aprile 2016, dopo aver premesso la non falcidiabilità del tributo ne aveva ammesso una deroga allorché l'Erario avrebbe verosimilmente incassato meno dal fallimento rispetto al concordato con IVA falcidiata. Il caso è quello del concordato che preveda l'apporto di finanza esterna grazie alla quale sia possibile attestare da parte di un esperto terzo ed indipendente che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. Altro requisito per poter addivenire ad una proposta che preveda la falcidia del tributo era la proposizione di un concordato che non prevedesse la transazione fiscale di cui all'art. 182 ter L.F. Si confermava in tal modo quell'orientamento di merito andato affermandosi secondo il quale il concordato con transazione fiscale fosse solo una tipologia di proposta nell'ambito del più ampio genere del concordato il quale poteva anche prevedere la falcidia senza che vi fosse transazione fiscale.

Novella Legislativa del 2016

L'Articolo 1, comma 81 della Legge 31 dicembre 2016 n. 232 nel recepire parzialmente i principi dettati dalla citata Sentenza della Corte di Giustizia Europea si affrettava a stabilire che la falcidia IVA nell'ambito di una procedura di concordato è ammissibile solo nell'ambito di una proposta di concordato che preveda la transazione fiscale di cui all'art. 182 ter L.F. : *“con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile*

ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)”

Praticabilità della falcidia IVA nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 03/2012.

Ci si chiede allora se nell’ambito delle prime due procedura disciplinate dalla Legge 03/2012 (accordo con i creditori e piano del consumatore¹) sia praticabile una falcidia IVA laddove la proposta preveda per il tramite di finanza esterna una miglior soddisfazione del creditore Erario rispetto all’ipotesi liquidatoria. Il dubbio è lecito in quanto la citata novella legislativa del 2016 ha reintrodotto un divieto (generale?) di falcidiazione dell’IVA ad esclusione dell’ipotesi di un concordato preventivo con transazione fiscale e dato che nessuna transazione fiscale è prevista dalla Legge 03/2012.

In altri termini ci si chiede se i principi di cui alla Corte di Giustizia Europea sanciti dalla citata sentenza del 7 aprile 2016 siano applicabili per analogia in ambito di sovraindebitamento oppure se debba prevalere il divieto, forse di portata generale, di cui alla legge 232/2016, il quale vieta la falcidia in assenza di transazione fiscale.

In senso positivo farebbe deporre l’assunto che le procedure di accordo con i creditori e piano del consumatore altro non sono che la trasposizione in ambito civile della procedura di concordato preventivo in ambito imprenditoriale con una regolamentazione del tutto analoga seppur semplificata. Se questo è vero non si vede per quale motivo le ragioni che avevano indotto il Giudice Europeo a tutelare le ragioni erariali (seppure falcidiate) di fronte alla prospettiva di una minor soddisfazione dell’alternativa fallimentare/liquidatoria, non valgano anche in sede civile.

In senso negativo l’argomento più legato al dato formale della norma, secondo cui la novella introdotta con la legge 232/2016 avrebbe portata generale rendendo non praticabile la falcidia nel caso in cui, come nel sovraindebitamento, non sia possibile esperire la transazione fiscale.

Il decreto del Tribunale di Pistoia del 26 aprile 2017 n. 17339

In un incertezza che pare ben lungi dall’essere risolta nel breve termine, è degno di nota il provvedimento del Tribunale di Pistoia del 26 aprile 2017 che ha ammesso una procedura di accordo con i creditori di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. 03/2012 il quale fra l’altro ha previsto la suddivisione dei creditori in 6 classi con credito iva degradato a chirografo (classe 2) e misura della soddisfazione piuttosto contenuta. Viene infatti previsto il pagamento nella misura del 6,25% che così viene argomentato: *“in deroga a quanto disposto all’[art. 7 L. n. 3/2012](#), la proponente ha provveduto alla parziale falcidia del credito per Iva e ritenute operate, adottando una interpretazione che fa salva la legittimità costituzionale della norma suddetta. Si propone, infatti, il pagamento di una percentuale superiore allo 0,3% dell’iva dovuta; tale percentuale, infatti, è la quota parte del gettito IVA dovuto all’UE, finalizzato al finanziamento della stessa UE. La % di pagamento qui proposta è pari al 6,25% superiore allo 0,3% suddetto. Tale operazione trova la sua ragion d’essere nella lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*

¹ Il dubbio sussiste solo per le due procedura citate mentre non pare esservi circa la procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 03/2012 , nel senso dell’ammissibilità della falcidia IVA, sul punto si veda la Sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 1012/2016 pubblicata il 30/09/2016.

n. 26988 dell'8 novembre 2016, la quale, in via incidentale, si pronuncia precisando che l'eccezione della infalcidiabilità dell'Iva alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, anche tributari, è (era) espressamente prevista nel sopracitato articolo, congiuntamente all'attuale quadro normativo nazionale. Alla luce, infatti, di tale sentenza, stante che il legislatore, nemmeno con il concordato con transazione fiscale ex art. 182 –ter L.F. vieta oggi la falcidia dell'Iva e delle ritenute alla fonte, è da ritenere che sia consentito – per evitare una illegittima disparità di trattamento non giustificabile ai sensi dell'[art. 3, co. 1, della Cost.](#) – anche agli imprenditori non fallibili, ovvero a soggetti che hanno contratto i propri debiti nell'espletamento dell'attività di impresa sotto le soglie dell'art. 1 legge fall., provvedere al parziale stralcio degli importi riferibili ai tributi in questione, purché sia dimostrato, con la relazione del professionista f.f. di O.C.C., indipendente ed esperto della materia, e questo è il caso, che nella liquidazione del patrimonio, tali crediti siano incapienti e conseguentemente degradati al chirografo”.

Il Tribunale di Pistoia nell'ammettere la proposta così come formulata, sembra disapplicare la norma del diritto interno per contrasto con quello comunitario: “deve ora valutarsi quali ne siano gli effetti nella presente materia, rammentando il principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno il che vale, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche nei rapporti tra norme dell'Unione europea e norme degli Stati membri”.

Secondo i giudici toscani il divieto di falcidia IVA fa salvo il caso in cui “la proposta preveda un trattamento migliore rispetto a quello consentito dall'alternativa del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore ([artt. 14-ter](#) e ss. della L. 3/2012), esprimendo così la regola generale rispetto alla quale l'eccezione deve ritenersi non esclusa, ma implicita.” Ciò potrà verificarsi, a parere del Tribunale di Pistoia, “dal momento in cui intervenga per il pagamento di un quota del credito IVA (e dei creditori chirografari se esistenti) un apporto finanziario esterno, non ipotizzabile nel caso di liquidazione, per cui diventi possibile il giudizio positivo in ordine al trattamento migliore nell'ambito della procedura concorsuale, in assenza di maggiori incrementi (o decrementi dell'indebitamento riconosciuto), tipicamente riconducibili alla fase liquidatoria”.

In conclusione si ritiene di poter affermare come la questione della falcidiabilità dell'IVA sia al momento molto più chiara in sede concordataria rispetto al caso delle procedure di cui alla legge 03/2012. La sentenza del Tribunale di Pistoia offre in importante spunto a sostegno della praticabilità anche nelle seconde sebbene allo stato la carenza legislativa e la conseguente incertezza giurisprudenziale non permettano esiti scontati. D'altro canto la presenza in concreto di elevati debiti tributari per IVA rende di fatto impraticabili le procedure di sovraindebitamento che non prevedano la falcidia del tributo, mentre la ratio del legislatore sarebbe quella di favorirle in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il paese. Si noti come in presenza di finanzia esterna la possibilità di presentare un accordo che preveda la falcidia dell'IVA incontra anche il vantaggio delle casse erariali, le quali percepirebbero, in ipotesi liquidatoria una soddisfazione inferiore se non nulla.